



REGIME DI ESENZIONE CONDIZIONATO PER I PROVENTI CORRISPOSTI DA UN FONDO IMMOBILIARE ITALIANO AD UN FONDO ESTERO

a cura di Marco Guacci Esposito

Con la risposta a interpello n. 162 del 30 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 riguardo ai proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano a un fondo estero, a sua volta gestito da un AIFM estero.

La norma in commento prevede che non si applichi la ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, purché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis TUIR.

Nel caso in esame, l'istante è un AIFM estero che gestisce un fondo di investimento estero (di seguito Fondo Alfa), il quale:

- è interamente posseduto da un fondo pensione estero (di seguito Pension Fund);
- detiene il 10% delle quote di un fondo immobiliare italiano di tipo chiuso.

Secondo quanto prospettato dall'istante, i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano al Fondo Alfa sono da considerarsi esenti da ritenuta in base alla norma sopracitata.

Sul punto l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione in commento, è necessaria la sussistenza di due requisiti relativi alla funzione economica del Fondo Alfa, ossia: (i) la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e (ii) l'autonomia delle scelte di gestione della SGR rispetto all'influenza dei partecipanti.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Come chiarito nel regolamento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, il requisito della pluralità può ritenersi soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l'investimento sia da questi effettuato nell'interesse di una pluralità di investitori (ad es. fondi di fondi). L'ulteriore requisito dell'autonomia deve essere riferito al rapporto che intercorre tra partecipanti al fondo e soggetto gestore, e costituisce il principio in base al quale i partecipanti non possono disporre di poteri diretti connessi alla gestione del fondo e alle attività in portafoglio dello stesso.

Nel caso prospettato nell'interpello, il Fondo Alfa, pur essendo gestito da un soggetto sottoposto a vigilanza, non agisce in totale autonomia rispetto al Pension Fund, in quanto quest'ultimo è asset manager delegato rispetto a tre portafogli all'interno di un comparto del Fondo Alfa. Tale circostanza, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non assicura la condizione della totale autonomia delle scelte di gestione da parte dell'AIFM rispetto all'influenza del Pension Fund partecipante.

Sulla base di tali argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto pertanto di non condividere la tesi della società istante, posto che, mancando il requisito dell'autonomia, il Fondo Alfa non può essere equiparato ad un OICR italiano e non rientra, dunque, tra i soggetti beneficiari del regime di esenzione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 351/2001.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.